Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 9 agosto 1932 - Anno X** — **Numero 183**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 910.

Inclusione dell'abitato di Candela fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Candela, in provincia di Foggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 911.

Inclusione dell'abitato di Alanno fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alanno, in provincia di Pescara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 912.

Inclusione dell'abitato di Roseto Valfortore fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1932, n. 913.

Modificazione dell'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Ritenuta la necessità di modificare l'art. 31 della legge anzidetta, per meglio disciplinare le modalità di esazione delle contribuzioni consorziali, gli obblighi e le responsabilità degli esattori incaricati della riscossione dei ruoli, nonchè quelli dei ricevitori provinciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 31 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — Per la riscossione delle contribuzioni comunque stabilite dai Consorzi di cui ai precedenti articoli, per il rimborso delle spese sostenute dai Consorzi stessi per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa e degli aggi di riscossione, è data ai medesimi facoltà di avvalersi delle norme della procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva Provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

« L'ammontare dei ruoli predetti è dato, altresì, in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi.

« Gli agenti della riscossione sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Consorzi, sul carico dei rispettivi ruoli, ed a versarne l'importo ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

« La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sarà fatta a cura ed a spese dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio ».

Art. 2.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 luglio 1932, n. **914**.

Approvazione della convenzione addizionale 30 giugno 1932 per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia Rovato-Soncino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083, 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il Nostro decreto 17 agosto 1928-VI, n. 2252, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 3 agosto 1928 per la concessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rovato-Soncino;

Udito il parere della Commissione istituita col decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 30 giugno 1932-X, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società nazionale di ferrovie e tramvie, per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia Rovato-Soncino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **915**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Reggio Calabria.

N. 915. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Reggio Calabria è trasformato a favore del locale Asilo infantile « Francesco Genoese ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **916**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelleone.

N. 916. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelleone (prov. di Cremona) è trasformato a favore della locale Congregazione di carità, con l'obbligo di erogare le rendite annue di detto patrimonio per scopi elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.
Proroga del termine stabilito per il conferimento della cittadinanza italiana, mediante decreto prefettizio, agli stranieri residenti in Fiume.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 410;

Ritenuta l'urgente necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1932 il termine stabilito dall'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 410, entro il quale il prefetto di Fiume deve pronunciarsi sulle domande di conferimento della cittadinanza italiana;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine entro il quale il prefetto di Fiume deve pronunciarsi sulle domande di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, numero 2698, è prorogato fino al 31 dicembre 1932.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.
Nomina dell'ing. Tommaso Folia a commissario straordinario dell'Azienda elettrica municipale di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale di Torino ha rassegnato le dimissioni e che la situazione attuale richiede la nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Azienda predetta;

Veduti il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, nonchè il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che approva il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il sig. ing. Tommaso Folia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Azienda elettrica municipale di Torino per la durata di sei mesi.

Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(4274)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 agosto 1932-X un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, relativo all'approvazione degli Accordi economici italo-ungheresi, firmati in Roma il 23 febbraio 1932.

(4275)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 agosto 1932-X un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, relativo all'approvazione dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.

(4276)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 agosto 1932-X un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932.

(4277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche del Trattato di conciliazione fra l'Italia e gli Stati Uniti di America.

Addì 30 luglio 1932-X si è proceduto in Roma tra Sua Eccellenza il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri e l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America allo scambio delle ratifiche del Trattato di conciliazione fra l'Italia e gli Stati Uniti di America, firmato a Washington il 23 settembre 1931, recante emendamenti al Trattato del 5 maggio 1914 per promuovere la causa per la pace generale.

(4278)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.